SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2060

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(FRATTINI)

di concerto col Ministro della giustizia

(CASTELLI)

e col Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MARZO 2003

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico-OCSE, con Allegati, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1988, e sua esecuzione

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500)

INDICE

Relazione . . . . . *Pag.* 3

Analisi tecnico-normativa . . . . . » 11

Disegno di legge . . . . . » 12

Testo della Convenzione in lingua francese . . . . . » 13

Testo della Convenzione in lingua italiana . . . . . » 29

ONOREVOLI SENATORI. – In data 25 gennaio 1988 venne conclusa a Strasburgo, sotto l'egida congiunta del Consiglio d'Europa e dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), la Convenzione sulla mutua assistenza amministrativa in campo fiscale.

La Convenzione è entrata in vigore il 1° aprile 1995, dopo il deposito dello strumento di ratifica – così come previsto al suo articolo 28 – da parte del quinto Stato (nell'ordine, Norvegia, Svezia, Stati Uniti, Danimarca e Finlandia). L'Accordo è stato successivamente firmato e ratificato anche da Paesi Bassi, Polonia, Islanda e Belgio.

Detto Accordo multilaterale rappresenta uno degli strumenti più completi ed efficaci di cui possono disporre le Amministrazioni fiscali nel contrasto dell'evasione a livello interno e internazionale. Esso contiene, infatti, clausole in materia di scambio di informazioni, di verifiche simultanee, di assistenza alla riscossione e di notifica di documenti, disciplinando, quindi, in tutte le sue forme, il fenomeno della cooperazione internazionale in campo tributario. Sono altresì presenti specifiche disposizioni in materia di riservatezza delle informazioni e di tutela del contribuente.

Per tale natura la Convenzione è venuta ad integrare gli strumenti giuridici esistenti nel campo dell'assistenza amministrativa che, per quanto concerne il nostro Paese, sono essenzialmente:

in materia di scambio di informazioni:

gli specifici articoli contenuti nelle convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, redatti sulla base dell'articolo 26 del modello di convenzione dell'OCSE;

la direttiva 77/799/CEE del 19 dicembre 1977, nel settore delle imposte dirette e la direttiva 79/1070/CEE, del 6 dicembre 1979 concernente le imposte indirette;

il regolamento 218/92/CEE del 27 gennaio 1992 in tema di IVA;

in materia di verifiche simultanee:

appositi accordi con alcuni Paesi nell'ambito delle vigenti Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni;

in materia di assistenza alla riscossione (*rectius*, al recupero dei crediti tributari):

specifiche clausole in alcune Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, nonché appositi accordi con un paio di Stati;

la Direttiva del Consiglio 76/308/CEE, come modificata dalla Direttiva 2001/44/CE, e la Direttiva della Commissione 2002/94/CE, recante modalità applicative, in corso di recepimento;

in materia di notifica dei documenti:

alcune norme del codice di procedura civile (articolo 137 e seguenti) e l'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 (accertamento delle imposte sui redditi), al quale ultimo fanno rinvio anche talune disposizioni in tema di imposizione indiretta.

Mentre il settore dello scambio di informazioni può ritenersi senz'altro coperto dai sopra citati strumenti, il maggiore «valore aggiunto» della Convenzione è da ricercarsi soprattutto nelle disposizioni in materia di assistenza alla riscossione, di notifica di documenti e di verifiche simultanee, nonché nel fatto che, ricorrendo ad un unico strumento giuridico, è possibile chiedere, e fornire, una completa assistenza amministrativa

a livello internazionale. La Convenzione medesima contiene altresì, come si è accennato, specifiche clausole in tema di riservatezza delle informazioni e di tutela del contribuente, non sempre presenti in modo organico nei singoli strumenti in parola.

Per gli esposti motivi, l'adesione italiana all'Accordo appare quanto mai opportuna. Sollecitazioni in tal senso, seppure in via informale, sono talora giunte, come del resto a tutti i Paesi membri, da parte dell'OCSE.

Ciò premesso, si ritiene utile svolgere una breve illustrazione delle principali disposizioni del Patto internazionale e passare quindi alla disamina delle questioni connesse con l'adesione italiana nonché all'impatto di quest'ultima sul nostro ordinamento.

L'articolo 1 riguarda l'ambito applicativo del Trattato che, come sopra accennato, si riferisce alle seguenti materie:

a) lo scambio di informazioni, ivi comprese le verifiche simultanee e le verifiche all'estero;

b) la riscossione dei tributi ed i relativi provvedimenti cautelari;

c) la notifica di documenti.

L'articolo 2 enumera, in via di principio, i tributi cui la Convenzione si applica. Si tratta di un'elencazione pressoché esaustiva, comprendente le imposte dirette e le indirette, i tributi erariali e locali, le accise ed i contributi sociali (che in diversi Paesi sono considerati vere e proprie imposte).

Al riguardo lo stesso articolo prevede che gli Stati possano presentare, al momento della firma, un elenco dei tributi per i quali intendono applicare l'Accordo; tale elencazione deve formare oggetto di apposita dichiarazione, denominata Allegato A. Detto Allegato è stato infatti presentato dalla maggior parte dei nove Paesi sinora aderenti al Trattato.

Per quanto concerne il nostro Paese, le caratteristiche del nostro ordinamento tributario e la nostra struttura amministrativa consigliano la presentazione di una lista che si riferisca a taluni specifici tributi escludendone altri (come i contributi sociali o le accise). Tale lista è riportata in dettaglio più avanti.

Nello stesso articolo viene altresì precisato che Depositari della Convenzione sono il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ed il Segretario Generale dell'OCSE.

L'articolo 3 si riferisce alle «definizioni». Tra queste, figura quella di «credito tributario», comprendente l'ammontare dell'imposta gli interessi, le ammende amministrative e le spese di riscossione relative, dovuti e non ancora riscossi.

La clausola fa altresì riferimento all'«autorità competente», al cui riguardo gli Stati devono menzionare, nell'apposito Allegato B, le persone o autorità all'uopo designate. Per quanto concerne il nostro Paese viene indicato, quale autorità competente, il Ministero delle finanze – Dipartimento per le politiche fiscali.

Lo stesso articolo prevede infine la possibilità di effettuare una dichiarazione (Allegato C) relativamente al termine «ressortissant». Una tale dichiarazione è stata ad esempio effettuata dai Paesi Bassi quanto ai nazionali delle Antille olandesi e di Aruba.

L'articolo 4 concerne lo scambio di informazioni in generale. Al riguardo viene specificato che le Parti contraenti si scambieranno le informazioni che appariranno pertinenti per:

procedere all'accertamento dei tributi, alla riscossione dei crediti fiscali o alle relative misure esecutive;

avviare procedimenti innanzi ad autorità amministrative o procedimenti di natura penale innanzi ad autorità giurisdizionali.

Il paragrafo 2 precisa che una Parte non può utilizzare le informazioni ottenute come mezzo di prova davanti ad una giurisdizione penale senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione della Parte che le ha fornite.

Quanto ai riflessi penali sopra menzionati, il Commentario all'articolo chiarisce (para-

grafo 56) che, in presenza di reati tributari, in diversi Paesi l'Amministrazione fiscale è tenuta ad avviare procedimenti di natura penale o – come avviene ad esempio in Italia – a sottoporre direttamente la questione all'autorità giudiziaria. In tal caso, ogni eventuale scambio internazionale di informazioni non potrà essere effettuato sulla base della Convenzione, ma unicamente ricorrendo ad appositi strumenti in materia di assistenza giudiziaria.

I successivi articoli 5, 6 e 7 trattano dello scambio di informazioni nelle sue forme più tradizionali e conosciute, vale a dire lo scambio su richiesta, lo scambio automatico e lo scambio spontaneo. Dette tipologie di scambio di informazioni sono già previste in altri strumenti giuridici e da tempo utilizzate da parte italiana.

Gli articoli 8 e 9 riguardano, rispettivamente, le verifiche simultanee e le verifiche all'estero. Nelle prime le Parti concordano di effettuare un controllo, ognuna nell'ambito della propria giurisdizione, nei riguardi di soggetti in qualche modo tra loro collegati. Le verifiche all'estero comportano invece la possibilità che un rappresentante dell'autorità competente di un Paese assista, dietro apposita autorizzazione alla verifica effettuata dalle autorità di un altro Stato.

Per quanto riguarda il nostro Paese va ricordata l'esistenza di una dozzina di accordi bilaterali in materia di verifiche simultanee; non sussistono invece accordi di natura multilaterale.

Relativamente alla partecipazione di funzionari a verifiche all'estero, va tenuto presente che l'articolo 31, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 in materia di accertamento delle imposte sui redditi, e l'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 sull'IVA, consentono soltanto all'Amministrazione finanziaria di «autorizzare, la presenza nel territorio dello Stato di funzionari delle amministrazioni fiscali degli altri stati membri» (dell'UE).

Una norma di carattere più generale, ma unicamente in materia di IVA, è rappresentata dall'articolo 55 del decreto-legge 30 agosto 1993 n. 331, il quale prevede che gli uffici della stessa Amministrazione e la Guardia di Finanza possano effettuare, «unitamente a funzionari di altri Stati» (e dietro richiesta di questi Stati) accessi, ispezioni e verifiche.

Non è invece contemplata da alcuna disposizione di legge la possibilità che funzionari del nostro Paese intervengano ad una verifica in corso presso un altro Stato.

Gli articoli da 11 a 16 disciplinano l'assistenza al recupero dei crediti tributari; questi ultimi devono naturalmente essere assistiti da un valido titolo nello Stato richiedente e non essere contestati.

Al fine di assicurare il recupero, lo Stato richiesto può, su domanda dello Stato richiedente, adottare provvedimenti cautelari, e ciò anche se il credito è contestato o se il titolo esecutivo non è stato ancora emesso (articolo 12).

L'Accordo enuncia poi la documentazione che deve accompagnare la domanda di assistenza (articolo 13).

Quanto ai limiti temporali oltre i quali il credito non può essere esatto (articolo 14), la regola generale dispone che in materia si segua la legislazione dello Stato richiedente.

In tema di privilegi (articolo 15) è previsto che i crediti fiscali per il cui recupero si richiede l'assistenza non godano, nello Stato richiesto, di alcun privilegio speciale.

Sono comunque consentite, da parte dello Stato richiesto, dilazioni di pagamento o rateizzazioni del debito tributario.

L'articolo 17 concerne la notifica dei documenti, la quale deve in generale avvenire nelle forme prescritte dalla legislazione dello Stato richiesto, salvo specifiche richieste da parte dello Stato richiedente (in ogni caso non contrastanti con norme o prassi dello Stato richiesto).

In tema di notifiche, lo Stato richiesto può, se lo ritiene opportuno, effettuare una tradu-

zione, anche sintetica, del documento estero o domandare detta traduzione allo Stato richiedente.

L'articolo 18 si riferisce alle informazioni di base che devono essere fornite all'occorrenza dallo Stato richiedente (ufficio che ha avanzato la richiesta, dati identificativi del contribuente in questione, natura dell'assistenza richiesta eccetera).

L'articolo 19 consente ad un Paese di declinare la richiesta di assistenza se lo Stato richiedente non ha esperito tutti i mezzi di cui disponeva a livello interno (salvo che l'uso di detti mezzi non comporti difficoltà sproporzionate).

L'articolo 20 prevede che lo Stato richiesto informi lo Stato richiedente circa il seguito dato alla domanda di assistenza o circa i motivi dell'eventuale rigetto della domanda stessa.

Gli articoli 21 e 22 riguardano la protezione delle persone e il segreto d'ufficio. Diverse delle clausole in essi contenute sono modellate su quelle presenti nell'articolo 26 (scambio di informazioni) del Modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni ed in altri analoghi strumenti giuridici.

In particolare è previsto che, salvo quanto disposto dall'articolo 14, la Convenzione non può essere in alcun modo interpretata nel senso di imporre allo Stato richiesto di adottare misure contrarie al proprio ordinamento o contrarie all'ordine pubblico, né di fornire informazioni che non potrebbero essere acquisite in base alla legislazione interna o che potrebbero rivelare un segreto commerciale, professionale o industriale, né di accordare assistenza ad uno Stato il cui regime tributario sia contrario ai princìpi impositivi generalmente riconosciuti (articolo 21).

Lo Stato che riceve le informazioni dall'estero deve, tenerle segrete sulla base della legislazione interna concernente informazioni della stessa natura, salvo che lo Stato richiedente non richieda l'applicazione della propria regolamentazione in materia, in quanto più restrittiva. Le informazioni così ricevute non possono essere comunicate che alle persone o autorità competenti in materia di accertamento o riscossione dei tributi nonché competenti in tema di procedimenti penali o di ricorsi concernenti gli stessi tributi (articolo 22).

L'articolo 23, riguardante le procedure, prevede che ogni azione o ricorso contro i provvedimenti adottati dallo Stato richiesto vada presentata innanzi alla competente istanza di quest'ultimo Stato.

Nell'ipotesi invece di azioni rivolte contro provvedimenti dello Stato richiedente, e cioè attinenti all'esistenza stessa del debito d'imposta o al suo ammontare o al titolo esecutivo, il medesimo Stato richiedente deve informarne immediatamente l'altro Stato il quale sospende la procedura in attesa della relativa decisione.

In entrambi i casi, uno Stato deve notificare all'altro le decisioni adottate.

L'articolo 24 prevede procedure di consultazione tra le Autorità competenti di due o più Parti relativamente all'applicazione dell'Accordo.

È altresì disposta la costituzione, sotto l'egida dell'OCSE, di un Organo di coordinamento, competente per ogni aspetto interpretativo ed applicativo della Convenzione nonché per la formulazione di eventuali emendamenti. Tale Organo è da tempo costituito in ambito OCSE e ne fanno parte i Paesi aderenti al Trattato (le funzioni di Segretariato sono svolte dalla Divisione Affari fiscali di detta Organizzazione internazionale).

L'articolo 26 dispone che le spese ordinarie, sostenute per fornire l'assistenza, siano a carico dello Stato richiesto, mentre quelle straordinarie siano a carico dello Stato richiedente.

L'articolo 27 fa salvo ogni altro accordo internazionale connesso con la cooperazione in materia fiscale.

L'articolo 30 enuncia le riserve consentite dal Trattato. Esse prevedono, in sintesi, la possibilità, per uno Stato, di non fornire assi-

stenza per talune imposte o categorie di imposte, per crediti tributari insorti prima dell'entrata in vigore, per quello stesso Stato, della Convenzione nonché in materia di notifica di documenti.

Le riserve presentate da parte di uno Stato possono essere, in qualunque momento, ritirate in tutto o in parte, previa notifica al Depositario.

ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'ADESIONE

Occorre a questo punto soffermarsi sugli adempimenti connessi all'adesione del nostro Paese alla Convenzione multilaterale.

All'atto della firma o (soltanto per le riserve) del deposito dello strumento di ratifica, ogni Stato deve infatti presentare:

le dichiarazioni (o alcune di esse) previste dagli articoli 2 e 3 del Trattalo e cioè:

l'elenco delle imposte e tasse alle quali si intende applicare la Convenzione (il suddetto Allegato A);

l'indicazione delle Autorità competenti (Allegato B);

la definizione del termine «ressortissant» ai sensi della Convenzione (Allegato C, facoltativo);

le eventuali riserve volte a limitare la portata della Convenzione, da formularsi alla luce dell'articolo 30.

Per quel che riguarda il nostro Paese, va precisato che la portata estremamente ampia del Trattato, nonché le caratteristiche del nostro sistema tributario, hanno consigliato la predisposizione di un'articolata lista dei tributi che ricadranno nell'ambito applicativo dell'Accordo stesso, unitamente ad un elenco delle riserve, indicanti sia i tributi cui l'Accordo stesso non verrà applicato sia le forme di assistenza non assicurate da parte italiana.

Al riguardo è appena il caso di precisare che l'inclusione, nell'ambito applicativo della Convenzione, di un certo tributo (ad esempio l'IRPEF), sta ad indicare non solo che il nostro Paese intenderà chiedere assistenza quanto all'accertamento o alla riscossione di quel medesimo tributo, ma che è altresì disposto a rispondere positivamente a richieste di assistenza provenienti da altri Stati firmatari relativamente a tributi della stessa natura (per restare all'esempio, richieste concernenti l'imposta sul reddito delle persone fisiche, comunque denominata).

Va comunque fatto presente che ogni Paese aderente all'Accordo può in ogni tempo apportare variazioni al proprio elenco, per intervenute modifiche normative o per valutazioni d'ordine politico.

Si riportano, qui di seguito, le due citate elencazioni, frutto di una lunga ed accurata consultazione tra tutti i competenti servizi del Ministero dell'economia e delle finanze.

Imposte cui si applica la Convenzione per l'Italia (Allegato A)

Articolo 2, paragrafo 1

(a) (i) – Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);

Imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG);

(a) (ii) – Imposte sostitutive delle imposte sui redditi, comunque denominate;

(b) (i) – Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);

(b) (iii)

A. Imposta sulle successioni e donazioni;

C. Imposta sul valore aggiunto (IVA);

G. Imposta di registro;

Imposte ipotecarie e catastali;

(b) (iv)

B. Imposta comunale sugli immobili (ICI).

In proposito va precisato che, per ragioni d'ordine giuridico o pratico, non si sono menzionati tributi che pure figurano nell'enumerazione di cui all'articolo 2, quali i contributi sociali (che nel nostro Paese si differenziano dalle vere e proprie imposte e per

la cui esclusione si è anche, a suo tempo, pronunciato l'allora Ministero del lavoro e della previdenza sociale) o le accise, già coperte da sufficienti strumenti giuridici per l'assistenza amministrativa. Si è altresì considerato opportuno escludere dalla lista i cosiddetti tributi minori, per i quali non appare conveniente porre in atto procedure di assistenza amministrativa internazionale.

Da parte sua, il competente Segretariato OCSE (citato nel commento all'articolo 24) sconsiglia la predisposizione di liste eccessivamente dettagliate, che potrebbero essere fonte di problemi interpretativi o applicativi.

Relativamente alla sopra riportata elencazione, nella quale compaiono anche le principali imposte locali, si ritiene utile far presente quanto segue.

Imposta sulle successioni e donazioni: nonostante l'abolizione di tale tributo, avvenuta con legge 18 ottobre 2001, n. 383, se ne ritiene opportuna l'inclusione nell'ambito applicativo della Convenzione sia perché lo stesso dovrebbe assicurare, ancora per qualche anno; un gettito non trascurabile, sia in considerazione del fatto che una sua esclusione potrebbe di fatto impedire al nostro Paese di fornire assistenza ad altri Stati relativamente ad analoghi tributi, presenti in pressoché tutti gli ordinamenti. Peraltro, come sopra ricordato, l'elenco in questione può essere sempre modificato da parte italiana.

Imposte di registro, ipotecarie e catastali: detti tributi sono stati inseriti, nell'ambito della lista, sotto la categoria residuale G (ogni altra imposta) dal momento che le caratteristiche delle rispettive basi imponibili sembrano rendere non corretta la collocazione sotto la categoria A (imposte sulle successioni e donazioni), B (imposte sulla proprietà immobiliare) o C (imposte generali su beni e servizi).

IRAP: tale imposta rappresenta il principale tributo locale; inoltre, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 44 («Adeguamento dei trattati internazionali») del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, figura ormai nella maggior parte delle convenzioni contro le doppie imposizioni cui redditi stipulate dal nostro Paese.

ICI: l'inclusione è dovuta, oltre che alla rilevanza del relativo gettito per i Comuni destinatari, all'esigenza di assicurare la riscossione dell'imposta nei confronti di non residenti possessori di immobili nel nostro Paese.

Al riguardo va ricordato che l'ICI (istituita con decreto legislativo n. 504 del 1992) è imposta liquidata, accertata e riscossa dai Comuni, mentre l'IRAP è imposta regionale, gestita peraltro dall'Amministrazione finanziaria finché non saranno emanate le leggi regionali di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997.

Pertanto, le future richieste di assistenza concernenti l'IRAP o l'ICI dovrebbero o essere regolamentate da appositi accordi fra enti interessati e Ministero dell'economia e delle finanze o, più semplicemente, formare, di volta in volta, oggetto di specifica istanza allo stesso Ministero da parte dell'ente locale.

L'ente locale che ritenesse di dover ricorrere all'assistenza di un'amministrazione fiscale estera, ad esempio per la riscossione di un tributo locale nei confronti di un soggetto passivo non residente, potrà quindi rivolgersi al Ministero dell'economia e delle finanze, quale autorità competente, per l'inoltro, dopo la relativa istruttoria, della richiesta alla suddetta amministrazione estera.

Per contro, le domande di assistenza provenienti da altro Stato relativamente a tributi locali di quello stesso Stato non dovrebbero porre alcun problema in quanto il Ministero dell'economia e delle finanze sarà comunque tenuto a darvi seguito, sempre che detti tributi ricadano nell'ambito applicativo della Convenzione, e ciò indipendentemente dalla natura dell'ente impositore.

Tuttavia, le questioni connesse alle modalità di una futura cooperazione in materia tra amministrazione centrale ed enti locali, così come quelle attinenti al fatto che quote di gettito di taluni tributi vengono devolute ad enti territoriali, non dovrebbero in alcun modo rappresentare un ostacolo all'adesione italiana alla Convenzione.

Riserve dell'Italia (articolo 30)

Articolo 30, paragrafo 1 *(a)*

L'Italia si riserva il diritto di non accordare alcuna forma di assistenza per le imposte delle altre Parti rientranti in una delle seguenti categorie dell'articolo 2, paragrafo 1 *(b)*:

(ii) contributi di sicurezza sociale obbligatori dovuti alle amministrazioni pubbliche o agli enti di sicurezza sociale di diritto pubblico;

(iii) D. imposte su beni e servizi determinati, quali i diritti di accisa;

E. imposte sull'uso o sulla proprietà dei veicoli a motore;

F. imposte sull'uso o sulla proprietà di beni mobili diversi dai veicoli a motore;

G. ogni altra imposta, diversa dall'imposta di registro e dalle imposte ipotecarie e catastali;

(iv) le imposte di cui alle lettere D, E, F, G menzionate al capoverso *(iii)* qui sopra riscosse per conto di suddivisioni politiche o di enti locali di una Parte.

Articolo 30, paragrafo 1 *(b)*

L'Italia si riserva il diritto di non accordare assistenza in materia di recupero di ogni credito tributario, o di recupero di sanzioni amministrative relativamente ai tributi che hanno formato oggetto di riserva italiana sulla base dell'articolo 30, paragrafo 1 *(a)* della Convenzione.

Articolo 30, paragrafo 1 *(c)*

L'Italia si riserva il diritto di non accordare assistenza quanto ai crediti tributari già esistenti alla data di entrata in vigore della Convenzione per l'Italia o alla data in cui la riserva formulata sulla base del capoverso *(a)* o *(b)* di cui sopra venisse ritirata relativamente alle imposte della categoria in questione.

Articolo 30, paragrafo 1 *(d)*

L'Italia si riserva il diritto di non accordare assistenza in materia di notifica dei documenti per le imposte che hanno formato oggetto di riserva italiana ai sensi dei capoversi precedenti.

Articolo 30, paragrafo 1 *(e)*

L'Italia si riserva il diritto di non accettare le notifiche per via postale previste dall'articolo 17, paragrafo 3.

Va in proposito precisato che dette riserve seguono, anche per ragioni di praticità, lo schema contenuto nello stesso articolo 30. L'elenco dei tributi relativamente ai quali l'Italia si riserva di non fornire assistenza (paragrafi 1 *(a)* e 1 *(b)* è naturalmente speculare alla lista dei tributi ricadenti nell'ambito applicativo dell'Accordo (Allegato A).

ASPETTI FINANZIARI

L'entrata in vigore, per il nostro Paese, della Convenzione multilaterale non dovrebbe comportare, almeno per i primi anni, un maggiore impegno da parte dei sopra citati servizi dell'Amministrazione finanziaria che si occupano di assistenza amministrativa. Ciò in quanto l'esperienza di altri Paesi che hanno aderito alla Convenzione ha mostrato un incremento piuttosto modesto delle domande di assistenza provenienti dall'estero. Per tale ragione l'impatto della Convenzione in termini di oneri erariali può al momento considerarsi «neutro».

Un più consistente volume di domande dovrebbe invece verificarsi in un non prossimo futuro, allorché vi sarà un nutrito numero di adesioni all'Accordo.

È da ritenere tuttavia che eventuali costi verrebbero senz'altro compensati dall'incremento di gettito derivante dal maggior contrasto all'evasione fiscale, attuato mediante un ulteriore potenziamento dello scambio di informazioni e delle verifiche simultanee, nonché dell'assistenza alla riscossione, settore per il quale il nostro Paese dispone al momento di pochi strumenti giuridici a livello internazionale.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

La compatibilità del testo convenzionale con il nostro sistema giuridico (sotto il profilo costituzionale, civilistico e tributario), è già stata a suo tempo valutata nel corso del relativo negoziato a Strasburgo, cui partecipò, tra l'altro, il Ministero di grazia e giustizia.

Per quanto riguarda gli aspetti più propriamente tributari, va riconosciuto che alcune disposizioni della Convenzione, a seguito della ratifica, verranno in qualche misura ad innovare il nostro ordinamento; così avverrà, ad esempio, a proposito della partecipazione di funzionari nazionali a verifiche fiscali all'estero o in materia di assistenza alla riscossione. Va peraltro precisato che le clausole convenzionali di cui trattasi non appaiono in contrasto con la vigente normativa interna e che il relativo contenuto è in linea con quanto già previsto in accordi bilaterali nonché con sempre più diffuse prassi a livello internazionale.

Occorre altresì ricordare il ruolo di salvaguardia rappresentato al riguardo dalle sopra enunciate riserve ed il fatto che l'Accordo contiene diverse disposizioni atte ad impedire che uno Stato sia obbligato ad adottare misure contrarie a quanto previsto dal proprio ordinamento o dalle proprie prassi amministrative.

Sotto il profilo amministrativo, l'adesione alla Convenzione non sembra rendere necessaria alcuna modifica alla struttura del Ministero dell'economia e delle finanze, come costituito ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni; ciò sia per il contenuto non particolarmente innovativo della Convenzione medesima, la quale in gran parte ricalca altri analoghi strumenti giuridici, sia per il fatto che nell'ambito dello stesso Ministero già sussistono – come del resto nel precedente Ministero delle finanze – servizi competenti in materia di assistenza amministrativa internazionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico-OCSE, con Allegati, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1988, e sua esecuzione.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 28, comma 3, della Convenzione stessa.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

CONVENTION
CONCERNANT L'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE

PRÉAMBULE

Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les pays Membres de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE), signataires de la présente Convention,

Considérant que le développement des mouvements internationaux de personnes, de capitaux, de biens et de services — par ailleurs largement bénéfique — a accru les possibilités d'évasion et de fraude fiscales, ce qui nécessite une coopération croissante entre les autorités fiscales;

Prenant note avec satisfaction de tous les efforts déployés au cours des dernières années sur le plan international, que ce soit à titre bilatéral ou multilatéral, pour lutter contre l'évasion et la fraude fiscales;

Considérant qu'une coordination des efforts est nécessaire entre les Etats pour encourager toutes les formes d'assistance administrative en matière fiscale, pour les impôts de toute nature, tout en assurant une protection appropriée des droits des contribuables;

Reconnaissant que la coopération internationale peut jouer un rôle important en facilitant une évaluation correcte des obligations fiscales et en aidant le contribuable à faire respecter ses droits;

Considérant que les principes fondamentaux en vertu desquels toute personne peut, dans la détermination de ses droits et obligations, prétendre à une procédure régulière doivent être reconnus dans tous les Etats comme s'appliquant en matière fiscale et que les Etats devraient s'efforcer de protéger les intérêts légitimes du contribuable, en lui accordant notamment une protection appropriée contre la discrimination et la double imposition;

Convaincus dès lors que les Etats ne doivent pas prendre des mesures ni fournir des renseignements d'une manière qui ne soit pas conforme à leur droit et à leur pratique et doivent tenir compte du caractère confidentiel des renseignements, ainsi que des instruments internationaux relatifs à la protection de la vie privée et au flux de données de caractère personnel;

Désireux de conclure une Convention d'assistance administrative mutuelle en matière fiscale,

Sont convenus de ce qui suit:

CHAPITRE I

CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION

Article 1

Objet de la Convention et personnes visées

1. Les Parties s'accordent mutuellement, sous réserve des dispositions du Chapitre IV, une assistance administrative en matière fiscale. Cette assistance couvre, le cas échéant, des actes accomplis par des organes juridictionnels.

2. Cette assistance administrative comprend:

a. l'échange de renseignements, y compris les contrôles fiscaux simultanés et la participation à des contrôles fiscaux menés à l'étranger;

b. le recouvrement des créances fiscales y compris les mesures conservatoires; et

c. la notification de documents.

3. Une Partie accordera son assistance administrative, que la personne affectée soit un résident ou un ressortissant d'une Partie ou de tout autre Etat.

Article 2

Impôts visés

1. La présente Convention s'applique:

a. aux impôts suivants:

i. impôts sur le revenu ou les bénéfices,

ii. impôts sur les gains en capital qui sont perçus séparément de l'impôt sur le revenu ou les bénéfices,

iii. impôts sur l'actif net,

qui sont perçus pour le compte d'une Partie; et

b. aux impôts suivants:

i. impôts sur le revenu, les bénéfices ou les gains en capital ou l'actif net qui sont perçus pour le compte des subdivisions politiques ou des collectivités locales d'une Partie,

ii. cotisations de sécurité sociale obligatoires dues aux administrations publiques ou aux organismes de sécurité sociale de droit public, et

iii. impôts d'autres catégories, à l'exception des droits de douane, perçus pour le compte d'une Partie, à savoir:

A. impôts sur les successions ou les donations,
B. impôts sur la propriété immobilière,
C. impôts généraux sur les biens et services, tels que taxes sur la valeur ajoutée ou impôts sur les ventes,
D. impôts sur des biens et services déterminés, tels que droits d'accises,
E. impôts sur l'utilisation ou la propriété des véhicules à moteur,
F. impôts sur l'utilisation ou la propriété de biens mobiliers autres que les véhicules à moteur,
G. tout autre impôt;

iv. impôts des catégories visées à l'alinéa iii ci-dessus, qui sont perçus pour le compte des subdivisions politiques ou des collectivités locales d'une Partie.

2. Les impôts existants auxquels s'applique la présente Convention sont énumérés à l'Annexe A selon les catégories mentionnées au paragraphe 1.

3. Les Parties communiquent au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe ou au Secrétaire Général de l'OCDE (ci-après dénommés «Dépositaires») toute modification devant être apportée à l'Annexe A et résultant d'une modification de la liste mentionnée au paragraphe 2. Ladite modification prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Dépositaire.

4. La présente Convention s'applique aussi, dès leur introduction, aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis dans une Partie après l'entrée en vigueur de la Convention à son égard et qui s'ajouteraient aux impôts existants énumérés à l'Annexe A, ou qui les remplaceraient. Dans ce cas, la Partie intéressée informera l'un des Dépositaires de l'introduction de ces impôts.

CHAPITRE II

DÉFINITIONS GÉNÉRALES

Article 3

Définitions

1. Aux fins de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente:

a. les expressions «Etat requérant» et «Etat requis» désignent respectivement toute Partie qui demande assistance administrative en matière fiscale et toute Partie à laquelle cette assistance est demandée;

b. le terme «impôt» désigne tout impôt ou cotisation de sécurité sociale, visé par la présente Convention conformément à l'Article 2;

c. l'expression «créance fiscale» désigne tout montant d'impôt ainsi que les intérêts, les amendes administratives et les frais de recouvrement y afférents, qui sont dus et non encore acquittés;

d. l'expression «autorité compétente» désigne les personnes et autorités énumérées à l'Annexe B;

e. le terme «ressortissants», à l'égard d'une Partie, désigne:

i. toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité de cette Partie, et

ii. toutes les personnes morales, sociétés de personnes, associations et autres entités constituées conformément à la législation en vigueur dans cette Partie.

Pour toute Partie qui fait une déclaration à cette fin, les termes utilisés ci-dessus devront être entendus au sens des définitions contenues dans l'Annexe C.

2. Pour l'application de la Convention par une Partie, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cette Partie concernant les impôts visés par la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.

3. Les Parties communiquent à l'un des Dépositaires toute modification devant être apportée aux Annexes B et C. Ladite modification prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Dépositaire.

CHAPITRE III

FORMES D'ASSISTANCE

Section I

Echange de renseignements

Article 4

Disposition générale

1. Les Parties échangent, notamment comme il est prévu dans la présente Section, les renseignements qui paraîtront pertinents pour:

a. procéder à l'établissement et à la perception des impôts, au recouvrement des créances fiscales ou aux mesures d'exécution y relatives, et

b. exercer des poursuites devant une autorité administrative ou engager des poursuites pénales devant un organe juridictionnel.

Les renseignements qui, selon toute vraisemblance, seraient dénués de pertinence au regard des objectifs ci-dessus ne peuvent faire l'objet d'échange en application de la présente Convention.

2. Une Partie ne peut utiliser les renseignements ainsi obtenus comme moyen de preuve devant une juridiction pénale sans avoir obtenu l'autorisation préalable de la Partie qui les lui a fournis. Toutefois, deux ou plusieurs Parties peuvent, d'un commun accord, renoncer à la condition de l'autorisation préalable.

3. Une Partie peut, par une déclaration adressée à l'un des Dépositaires, indiquer que, conformément à sa législation interne, ses autorités peuvent informer son résident ou ressortissant avant de fournir des renseignements le concernant en application des Articles 5 et 7.

Article 5

Echange de renseignements sur demande

1. A la demande de l'Etat requérant, l'Etat requis lui fournit tout renseignement visé à l'Article 4 concernant une personne ou une transaction déterminée.

2. Si les renseignements disponibles dans les dossiers fiscaux de l'Etat requis ne lui permettent pas de donner suite à la demande de renseignements, il doit prendre toutes les mesures nécessaires afin de fournir à l'Etat requérant les renseignements demandés.

Article 6

Echange automatique de renseignements

Pour des catégories de cas et selon les procédures qu'elles déterminent d'un commun accord, deux ou plusieurs Parties échangent automatiquement les renseignements visés à l'Article 4.

Article 7

Echange spontané de renseignements

1. Une Partie communique, sans demande préalable, à une autre Partie les informations dont elle a connaissance dans les situations suivantes :

a. la première Partie a des raisons de présumer qu'il existe une réduction ou une exonération anormales d'impôt dans l'autre Partie ;

b. un contribuable obtient, dans la première Partie, une réduction ou une exonération d'impôt qui devrait entraîner pour lui une augmentation d'impôt ou un assujettissement à l'impôt dans l'autre Partie ;

c. des affaires entre un contribuable d'une Partie et un contribuable d'une autre Partie sont traitées par le biais d'un ou plusieurs autres pays, de manière telle qu'il peut en résulter une diminution d'impôt dans l'une ou l'autre ou dans les deux ;

d. une Partie a des raisons de présumer qu'il existe une diminution d'impôt résultant de transferts fictifs de bénéfices à l'intérieur de groupes d'entreprises ;

e. à la suite d'informations communiquées à une Partie par une autre Partie, la première Partie a pu recueillir des informations qui peuvent être utiles à l'établissement de l'impôt dans l'autre Partie.

2. Chaque Partie prend les mesures et met en œuvre les procédures nécessaires pour que les renseignements visés au paragraphe 1 lui parviennent en vue de leur transmission à une autre Partie.

Article 8

Contrôles fiscaux simultanés

1. A la demande de l'une d'entre elles, deux ou plusieurs Parties se consultent pour déterminer les cas devant faire l'objet d'un contrôle fiscal simultané et les procédures à suivre. Chaque Partie décide si elle souhaite ou non participer, dans un cas déterminé, à un contrôle fiscal simultané.

2. Aux fins de la présente Convention, on entend par contrôle fiscal simultané un contrôle entrepris en vertu d'un accord par lequel deux ou plusieurs Parties conviennent de vérifier simultanément, chacune sur son territoire, la situation fiscale d'une ou de plusieurs personnes qui présente pour elles un intérêt commun ou complémentaire, en vue d'échanger les renseignements ainsi obtenus.

Article 9

Contrôles fiscaux à l'étranger

1. A la demande de l'autorité compétente de l'Etat requérant l'autorité compétente de l'Etat requis peut autoriser des représentants de l'autorité compétente de l'Etat requérant à assister à la partie appropriée d'un contrôle fiscal dans l'Etat requis.

2. Si la demande est acceptée, l'autorité compétente de l'Etat requis fait connaître aussitôt que possible à l'autorité compétente de l'Etat requérant la date et le lieu du contrôle, l'autorité ou le fonctionnaire chargé de ce contrôle, ainsi que les procédures et conditions exigées par l'Etat requis pour la conduite du contrôle. Toute décision relative à la conduite du contrôle fiscal est prise par l'Etat requis.

3. Une Partie peut informer l'un des Dépositaires de son intention de ne pas accepter, de façon générale, les demandes visées au paragraphe 1. Cette déclaration peut être faite ou retirée à tout moment.

Article 10

Renseignements contradictoires

Si une Partie reçoit d'une autre Partie des renseignements sur la situation fiscale d'une personne qui lui paraissent en contradiction avec ceux dont elle dispose, elle en avise la Partie qui a fourni les renseignements.

Section II

Assistance en vue du recouvrement

Article 11

Recouvrement des créances fiscales

1. A la demande de l'Etat requérant, l'Etat requis procède, sous réserve des dispositions des Articles 14 et 15, au recouvrement des créances fiscales du premier Etat comme s'il s'agissait de ses propres créances fiscales.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent qu'aux créances fiscales qui font l'objet d'un titre permettant d'en poursuivre le recouvrement dans l'Etat requérant et qui, à moins que les Parties concernées n'en soient convenus autrement, ne sont pas contestées.

Toutefois, si la créance concerne une personne qui n'a pas la qualité de résident dans l'Etat requérant, le paragraphe 1 s'applique seulement lorsque la créance ne peut plus être contestée, à moins que les Parties concernées n'en soient convenus autrement.

3. L'obligation d'accorder une assistance en vue du recouvrement des créances fiscales concernant une personne décédée ou sa succession est limitée à la valeur de la succession ou des biens reçus par chacun des bénéficiaires de la succession selon que la créance est à recouvrer sur la succession ou auprès des bénéficiaires de celle-ci.

Article 12

Mesures conservatoires

A la demande de l'Etat requérant, l'Etat requis prend des mesures conservatoires en vue du recouvrement d'un montant d'impôt, même si la créance est contestée ou si le titre exécutoire n'a pas encore été émis.

Article 13

Documents accompagnant la demande

1. La demande d'assistance administrative, présentée en vertu de la présente Section, est accompagnée :

a. d'une attestation précisant que la créance fiscale concerne un impôt visé par la présente Convention et, en ce qui concerne le recouvrement, que, sous réserve de l'Article 11, paragraphe 2, elle n'est pas ou ne peut être contestée,

b. d'une copie officielle du titre permettant l'exécution dans l'Etat requérant, et

c. de tout autre document exigé pour le recouvrement ou pour prendre les mesures conservatoires.

2. Le titre permettant l'exécution dans l'Etat requérant est, s'il y a lieu et conformément aux dispositions en vigueur dans l'Etat requis, admis, homologué, complété ou remplacé dans les plus brefs délais suivant la date de réception de la demande d'assistance par un titre permettant l'exécution dans l'Etat requis.

Article 14

Délais

1. Les questions concernant le délai au-delà duquel la créance fiscale ne peut être exigée sont régies par la législation de l'Etat requérant. La demande d'assistance contient des renseignements sur ce délai.

2. Les actes de recouvrement accomplis par l'Etat requis à la suite d'une demande d'assistance et qui, suivant la législation de cet Etat, auraient pour effet de suspendre ou d'interrompre le délai mentionné au paragraphe 1 ont le même effet au regard de la législation de l'Etat requérant. L'Etat requis informe l'Etat requérant des actes ainsi accomplis.

3. En tout état de cause, l'Etat requis n'est pas tenu de donner suite à une demande d'assistance qui est présentée après une période de 15 ans à partir de la date du titre exécutoire initial.

Article 15

Privilèges

La créance fiscale pour le recouvrement de laquelle une assistance est accordée ne jouit dans l'Etat requis d'aucun des privilèges spécialement attachés aux créances fiscales de cet Etat même si la procédure de recouvrement utilisée est celle qui s'applique à ses propres créances fiscales.

Article 16

Délais de paiement

Si sa législation ou sa pratique administrative le permet dans des circonstances analogues, l'Etat requis peut consentir un délai de paiement ou un paiement échelonné, mais il en informe au préalable l'Etat requérant.

Section III

Notification de documents

Article 17

Notification de documents

1. A la demande de l'Etat requérant, l'Etat requis notifie au destinataire les documents, y compris ceux ayant trait à des décisions judiciaires, qui émanent de l'Etat requérant et concernent un impôt visé par la présente Convention.

2. L'Etat requis procède à la notification :

a. selon les formes prescrites par sa législation interne pour la notification de documents de nature identique ou analogue ;

b. dans la mesure du possible, selon la forme particulière demandée par l'Etat requérant, ou la forme la plus approchante prévue par sa législation interne.

3. Une Partie peut faire procéder directement par voie postale à la notification d'un document à une personne se trouvant sur le territoire d'une autre Partie.

4. Aucune disposition de la Convention ne peut avoir pour effet d'entacher de nullité une notification de documents effectuée par une Partie conformément à sa législation.

5. Lorsqu'un document est notifié conformément au présent Article, sa traduction n'est pas exigée. Toutefois, lorsqu'il lui paraît établi que le destinataire ne connaît pas la langue dans laquelle le document est libellé, l'Etat requis en fait effectuer une traduction ou établir un résumé dans sa langue officielle ou l'une de ses langues officielles. Il peut également demander à l'Etat requérant que le document soit traduit ou accompagné d'un résumé dans l'une des langues officielles de l'Etat requis, du Conseil de l'Europe ou de l'OCDE.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIVERSES FORMES D'ASSISTANCE

Article 18

Renseignements à fournir par l'Etat requérant

1. La demande d'assistance précise, en tant que de besoin:

a. l'autorité ou le service qui est à l'origine de la demande présentée par l'autorité compétente:

b. le nom, l'adresse et tous autres détails permettant d'identifier la personne au sujet de laquelle la demande est présentée;

c. dans le cas d'une demande de renseignements, la forme sous laquelle l'Etat requérant souhaite recevoir le renseignement pour répondre à ses besoins:

d. dans le cas d'une demande d'assistance en vue d'un recouvrement ou de mesures conservatoires, la nature de la créance fiscale, les éléments constitutifs de cette créance et les biens sur lesquels elle peut être recouvrée;

e. dans le cas d'une demande de notification, la nature et l'objet du document à notifier:

f. si la demande est conforme à la législation et à la pratique administrative de l'Etat requérant et si elle est justifiée au regard de l'Article 19.

2. L'Etat requérant communique à l'Etat requis, dès qu'il en a connaissance, tous autres renseignements relatifs à la demande d'assistance.

Article 19

Possibilité de décliner une demande

L'Etat requis n'est pas tenu de donner suite à une demande si l'Etat requérant n'a pas épuisé tous les moyens dont il dispose sur son propre territoire, à moins que leur usage ne donne lieu à des difficultés disproportionnées.

Article 20

Suite réservée à la demande d'assistance

1. S'il est donné suite à la demande d'assistance, l'Etat requis informe l'Etat requérant, dans les plus brefs délais, des mesures prises ainsi que du résultat de son assistance.

2. Si la demande est rejetée, l'Etat requis en informe l'Etat requérant dans les plus brefs délais, en lui indiquant les motifs du rejet.

3. Si, dans le cas d'une demande de renseignement, l'Etat requérant a précisé la forme sous laquelle il souhaite recevoir le renseignement et l'Etat requis est en mesure de le faire, ce dernier fournira le renseignement dans la forme souhaitée.

Article 21

Protection des personnes et limites de l'obligation d'assistance

1. Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme limitant les droits et garanties accordés aux personnes par la législation ou la pratique administrative de l'Etat requis.

2. Sauf en ce qui concerne l'Article 14, les dispositions de la présente Convention ne peuvent être interprétées comme imposant à l'Etat requis l'obligation:

a. de prendre des mesures qui dérogent à sa législation ou à sa pratique administrative, ou à la législation ou à la pratique administrative de l'Etat requérant;

b. de prendre des mesures qu'il estime contraires à l'ordre public ou à ses intérêts essentiels;

c. de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou de sa pratique administrative, ou de la législation ou de la pratique administrative de l'Etat requérant;

d. de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial, ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public ou à ses intérêts essentiels;

e. d'accorder une assistance si et dans la mesure où il estime que l'imposition de l'Etat requérant est contraire aux principes d'imposition généralement admis ou aux dispositions d'une convention en vue d'éviter la double imposition ou de toute autre convention qu'il a conclue avec l'Etat requérant;

f. d'accorder une assistance si l'application de la présente Convention devait aboutir à une discrimination entre un ressortissant de l'Etat requis et les ressortissants de l'Etat requérant qui se trouvent dans la même situation.

Article 22

Secret

1. Les renseignements obtenus par une Partie en application de la présente Convention sont tenus secrets dans les mêmes conditions que celles prévues pour les renseignements obtenus en application de la législation de cette Partie ou dans les conditions relatives au secret prévues dans la Partie qui les a fournis, lorsque ces dernières conditions sont plus contraignantes.

2. Ces renseignements ne sont communiqués en tout cas qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs ou de surveillance) concernées par l'établissement, la perception ou le recouvrement des impôts de cette Partie, par les procédures ou les poursuites pénales concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours se rapportant à ces impôts. Seules lesdites personnes et autorités peuvent utiliser ces renseignements et uniquement aux fins indiquées ci-dessus. Elles peuvent, nonobstant les dispositions du paragraphe 1, en faire état au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements concernant lesdits impôts,sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité compétente de la Partie qui a fourni les renseignements ; toutefois, deux ou plusieurs Parties peuvent, d'un commun accord, renoncer à la condition de l'autorisation préalable.

3. Lorsqu'une Partie a formulé une réserve prévue à l'Article 30, paragraphe 1, alinéa (a), toute autre Partie qui obtient des renseignements de la première Partie ne peut pas les utiliser pour un impôt inclus dans une catégorie qui a fait l'objet de la réserve. De même, la Partie ayant formulé la réserve ne peut pas utiliser, pour un impôt inclus dans la catégorie qui fait l'objet de la réserve, les renseignements obtenus en vertu de la présente Convention.

4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3, les renseignements obtenus par une Partie peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque l'utilisation de tels renseignements à de telles fins est possible selon la législation de la Partie qui fournit les renseignements et que l'autorité compétente de cette Partie consent à une telle utilisation. Les renseignements fournis par une Partie à une autre Partie peuvent être transmis par celle-ci à une troisième Partie, sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité compétente de la première Partie.

Article 23

Procédures

1. Les actions se rapportant aux mesures prises en vertu de la présente Convention par l'Etat requis sont intentées exclusivement devant l'instance appropriée dudit Etat.

2. Les actions se rapportant aux mesures prises par l'Etat requérant en vertu de la présente Convention, en particulier celles qui, en matière de recouvrement, concernent l'existence ou le montant de la créance fiscale ou le titre qui permet d'en poursuivre l'exécution, sont intentées exclusivement devant l'instance appropriée de ce même Etat. Si une telle action est exercée, l'Etat requérant en informe immédiatement l'Etat requis et celui-ci suspend la procédure en attendant la décision de l'instance saisie.

Toutefois, si l'Etat requérant le lui demande, il prend des mesures conservatoires en vue du recouvrement. L'Etat requis peut aussi être informé d'une telle action par toute personne intéressée; dès réception de cette information, il consultera, s'il y a lieu, l'Etat requérant à ce sujet.

3. Dès qu'il a été définitivement statué sur l'action intentée, l'Etat requis ou, selon le cas, l'Etat requérant notifie à l'autre Etat la décision prise et ses effets sur la demande d'assistance.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS SPÉCIALES

Article 24

Mise en œuvre de la Convention

1. Les Parties communiquent entre elles pour la mise en œuvre de la présente Convention par l'intermédiaire de leurs autorités compétentes respectives: celles-ci peuvent communiquer directement entre elles à cet effet et peuvent autoriser des autorités qui leur sont subordonnées à agir en leur nom. Les autorités compétentes de deux ou plusieurs Parties peuvent fixer d'un commun accord les modalités d'application de la Convention en ce qui les concerne.

2. Lorsque l'Etat requis estime que l'application de la présente Convention dans un cas particulier pourrait avoir des conséquences indésirables graves, les autorités compétentes de l'Etat requis et de l'Etat requérant se concertent et s'efforcent de résoudre la situation par voie d'accord mutuel.

3. Un organe de coordination composé de représentants des autorités compétentes des Parties suit, sous l'égide de l'OCDE, la mise en œuvre de la Convention et ses développements. A cet effet, il recommande toute mesure susceptible de contribuer à la réalisation des objectifs généraux de la Convention. En particulier, il constitue un forum pour l'étude de méthodes et procédures nouvelles tendant à accroître la coopération internationale en matière fiscale et, s'il y a lieu, il recommande de réviser la Convention ou d'y apporter des amendements. Les Etats qui ont signé mais n'ont pas encore ratifié, accepté ou approuvé la Convention pourront se faire représenter aux réunions de l'organe de coordination à titre d'observateur.

4. Toute Partie peut inviter l'organe de coordination à émettre un avis quant à l'interprétation des dispositions de la Convention.

5. Si des difficultés ou des doutes surgissent entre deux ou plusieurs Parties quant à la mise en œuvre ou à l'interprétation de la Convention, les autorités compétentes desdites Parties s'efforcent de résoudre la question par voie d'accord amiable. La décision est communiquée à l'organe de coordination.

6. Le Secrétaire Général de l'OCDE fait part aux Parties ainsi qu'aux Etats signataires de la Convention qui ne l'ont pas encore ratifiée, acceptée ou approuvée des avis émis par l'organe de coordination conformément aux dispositions du paragraphe 4 ci-dessus et des accords amiables obtenus en vertu du paragraphe 5 ci-dessus.

Article 25

Langues

Les demandes d'assistance ainsi que les réponses sont rédigées dans l'une des langues officielles de l'OCDE ou du Conseil de l'Europe ou dans toute autre langue que les Parties concernées conviennent bilatéralement d'employer.

Article 26

Frais

Sauf si les Parties concernées en conviennent autrement par voie bilatérale:

a. les frais ordinaires engagés pour fournir l'assistance sont à la charge de l'Etat requis:

b. les frais extraordinaires engagés pour fournir l'assistance sont à la charge de l'Etat requérant.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 27

Autres accords et arrangements internationaux

1. Les possibilités d'assistance prévues par la présente Convention ne limiteront pas ni ne seront limitées par celles découlant de tous accords internationaux et autres arrangements qui existent ou pourront exister entre les Parties concernées ou de tous autres instruments qui se rapportent à la coopération en matière fiscale.

2. Par dérogation aux dispositions de la présente Convention, les Parties, membres de la Communauté Economique Européenne, appliquent, dans leurs relations mutuelles, les règles communes en vigueur dans cette Communauté.

Article 28

Signature et entrée en vigueur de la Convention

1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe et des pays Membres de l'OCDE. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près de l'un des Dépositaires.

2. La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle cinq Etats auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention conformément aux dispositions du paragraphe 1.

3. Pour tout Etat membre du Conseil de l'Europe ou pays Membre de l'OCDE qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

Article 29

Application territoriale de la Convention

1. Au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, chaque Etat peut désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.

2. Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée à l'un des Dépositaires, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Dépositaire.

3. Toute déclaration faite en vertu de l'un des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée à l'un des Dépositaires. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Dépositaire.

Article 30

Réserves

1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, déclarer qu'il se réserve le droit:

a. de n'accorder aucune forme d'assistance pour les impôts des autres Parties entrant dans l'une quelconque des catégories énumérées à l'Article 2, paragraphe 1, alinéa (b) à condition que ladite Partie n'ait inclus dans l'Annexe A de la Convention aucun de ses propres impôts entrant dans cette catégorie;

b. de ne pas accorder d'assistance en matière de recouvrement de créances fiscales quelconques, ou de recouvrement d'amendes administratives soit pour tous les impôts soit seulement pour les impôts d'une ou plusieurs des catégories énumérées à l'Article 2, paragraphe 1.

c. de ne pas accorder d'assistance en rapport avec des créances fiscales qui existent déjà à la date d'entrée en vigueur de la Convention pour cet Etat ou, si une réserve a, au préalable, été faite en vertu de l'alinéa (a) ou (b) ci- dessus, à la date du retrait d'une telle réserve au sujet des impôts de la catégorie en question;

d. de ne pas accorder d'assistance en matière de notification de documents soit pour tous les impôts soit seulement pour les impôts d'une ou plusieurs des catégories énumérées à l'Article 2, paragraphe 1;

e. de ne pas accepter les notifications par voie postale prévues à l'Article 17, paragraphe 3.

2. Aucune autre réserve n'est admise.

3. Toute Partie peut, après l'entrée en vigueur de la Convention à son égard, formuler une ou plusieurs réserves visées au paragraphe 1 dont elle n'avait pas fait usage lors de la ratification, acceptation ou approbation. De telles réserves entreront en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la réserve par l'un des Dépositaires.

4. Toute Partie qui a formulé une réserve en vertu des paragraphes 1 et 3 peut la retirer en tout ou en partie en adressant une notification à l'un des Dépositaires. Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le Dépositaire.

5. La Partie qui a formulé une réserve au sujet d'une disposition de la présente Convention ne peut prétendre à l'application de cette disposition par une autre Partie: toutefois, elle peut, si la réserve est partielle, prétendre à l'application de cette disposition dans la mesure où elle l'a acceptée.

Article 31

Dénonciation

1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification à l'un des Dépositaires.

2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Dépositaire.

3. La Partie qui dénonce la présente Convention reste liée par l'Article 22 tant qu'elle conserve en sa possession des informations, documents ou autres renseignements obtenus en application de la Convention.

Article 32

Dépositaires et leurs fonctions

1. Le Dépositaire auprès duquel un acte, notification ou communication sera accompli notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe et aux pays Membres de l'OCDE:

a. toute signature;

b. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation;

c. toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément aux dispositions des Articles 28 et 29 ;

d. toute déclaration formulée en application des dispositions de l'Article 4, paragraphe 3 ou de l'Article 9, paragraphe 3 et le retrait desdites déclarations ;

e. toute réserve formulée en application des dispositions de l'Article 30 et le retrait de toute réserve effectué en application des dispositions de l'Article 30, paragraphe 4 ;

f. toute notification reçue en application des dispositions de l'Article 2, paragraphes 3 ou 4, l'Article 3, paragraphe 3, de l'Article 29 ou de l'Article 31, paragraphe 1 ;

g. tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.

2. Le Dépositaire qui reçoit une communication ou qui effectue une notification conformément au paragraphe 1 en informera immédiatement l'autre Dépositaire.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Strasbourg, le 25 janvier 1988, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en deux exemplaires dont l'un sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe et l'autre dans les archives de l'OCDE. Les Secrétaires Généraux du Conseil de l'Europe et de l'OCDE en communiqueront copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe et des pays Membres de l'OCDE.

ANNEXE A

IMPÔTS AUXQUELS S'APPLIQUE LA CONVENTION

(Article 2, paragraphe 2 de la Convention)

ANNEXE B

AUTORITÉS COMPÉTENTES

(Article 3, paragraphe 1 (d) de la Convention)

ANNEXE C

DÉFINITION DU TERME «RESSORTISSANT» AUX FINS DE LA CONVENTION

(Article 3, paragraphe 1 (e) de la Convention)

Traduzione non ufficiale

CONVENZIONE SULLA MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA IN MATERIA FISCALE

PREAMBOLO

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), firmatari della presente Convenzione,

Considerando che lo sviluppo della circolazione internazionale di persone, capitali, beni e servizi – peraltro largamente positivo - ha aumentato le possibilità di evasione ed elusione fiscale e richiede pertanto una crescente cooperazione tra le autorità fiscali;

Prendendo atto con soddisfazione di tutti gli sforzi effettuati nel corso degli ultimi anni, a livello bilaterale o multilaterale, per combattere contro l'evasione e l'elusione fiscale;

Considerando che occorre un coordinamento degli sforzi fra gli Stati per incoraggiare tutte le forme di assistenza amministrativa in materia fiscale, per le imposte di qualsivoglia natura, garantendo nel contempo un'adeguata tutela dei diritti dei contribuenti;

Riconoscendo che la cooperazione internazionale può svolgere un ruolo importante, facilitando la corretta determinazione degli obblighi tributari ed assistendo il contribuente nella tutela dei propri diritti;

Considerando che i principi fondamentali in virtù dei quali ogni persona può esigere, per la determinazione dei propri diritti ed obblighi, una procedura giuridica regolare devono essere applicabili in materia fiscale in tutti gli Stati e che gli Stati dovrebbero fare del loro meglio per proteggere i legittimi interessi dei contribuenti, fornendo loro in modo particolare un'adeguata difesa contro la discriminazione e la doppia imposizione;

Convinti pertanto che gli Stati non devono adottare provvedimenti né fornire informazioni in modo non conforme al loro diritto ed alla loro prassi e che devono tener conto della necessità di tutelare la riservatezza delle informazioni nonché degli strumenti internazionali relativi alla tutela della vita privata ed ai flussi di dati di carattere personale;

Desiderosi di concludere una Convenzione sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale;

Hanno convenuto quanto segue:

CAPITOLO I

CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE

Articolo 1

Oggetto della Convenzione e persone considerate

1. Fatte salve le disposizioni del Capitolo IV, le Parti si forniscono reciprocamente assistenza amministrativa in materia fiscale. Tale assistenza include, se del caso, i provvedimenti adottati da organi giudiziari.

2. Tale assistenza amministrativa include:

a. lo scambio di informazioni, comprese le verifiche fiscali simultanee e la partecipazione a verifiche fiscali all'estero;

b. la riscossione dei crediti tributari, compresi i provvedimenti cautelari;

c. la notifica di documenti.

3. Una Parte fornirà assistenza amministrativa a prescindere dal fatto che la persona interessata sia residente o abbia la nazionalità di una Parte o di qualsiasi altro Stato.

Articolo 2

Imposte considerate

1. La presente Convenzione si applica:

a. alle seguenti imposte:

i. imposte sul reddito o sugli utili;

ii. imposte sugli utili di capitale prelevate separatamente dall'imposta sul reddito o sugli utili,

iii. imposte sul patrimonio netto,

prelevate per conto di una Parte; e

b. alle seguenti imposte:

i. imposte sul reddito, sugli utili, sugli utili di capitale o sul patrimonio netto prelevate per conto delle suddivisioni politiche o degli enti locali di una Parte;

ii. contributi obbligatori di previdenza sociale dovuti alle amministrazioni pubbliche o agli istituti di previdenza sociale di diritto pubblico; e

iii. imposte di altre categorie, ad eccezione dei dazi doganali, prelevati per conto di una Parte, e precisamente:

A. imposte sulle successioni e sulle donazioni;
B. imposte sui beni immobili;
C. imposte generali su beni e servizi, quali le imposte sul valore aggiunto o le imposte sulle vendite;
D. imposte specifiche su beni e servizi, quali le accise;
E. imposte sull'uso o sulla proprietà di veicoli a motore;
F. imposte sull'uso o sulla proprietà di beni mobili diversi dai veicoli a motore;
G. qualsiasi altra imposta.

iv. imposte rientranti nelle categorie di cui al precedente punto (iii), prelevate per conto delle suddivisioni politiche e degli enti locali di una Parte.

2. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono elencate nell'Allegato A secondo le categorie di cui al paragrafo 1.

3. Le Parti notificheranno al Segretario Generale del Consiglio d'Europa o al Segretario Generale dell'OCSE (qui di seguito i "Depositari") qualsiasi modifica da apportare all'Allegato A risultante da una modifica dell'elenco di cui al paragrafo 2. Tale modifica avrà effetto a partire dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi che decorre dalla data di ricevimento di tale notifica da parte del Depositario.

4. La Convenzione si applica altresì, dal momento della loro introduzione, alle imposte di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite in una Parte dopo l'entrata in vigore della Convenzione in relazione a detta Parte in aggiunta alle imposte esistenti elencate nell'Allegato A o in loro sostituzione; in tal caso, la Parte interessata notificherà a uno dei Depositari l'introduzione delle dette imposte.

CAPITOLO II

DEFINIZIONI GENERALI

Articolo 3

Definizioni

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

a. le espressioni "Stato richiedente" e Stato richiesto" designano rispettivamente qualsiasi Parte che richieda assistenza amministrativa in materia fiscale e qualsiasi Parte cui tale assistenza è richiesta;

b. il termine "imposta" designa qualsiasi imposta o contributo di previdenza sociale cui si applica la Convenzione in conformità all'Articolo 2;

c. l'espressione "credito d'imposta" designa qualsiasi ammontare di imposta, nonché i relativi interessi, sanzioni amministrative e costi inerenti al recupero, dovuti e non ancora pagati;

d. l'espressione "autorità competente" designa le persone ed autorità elencate all'Allegato B;

e. il termine "nazionali", in relazione ad una Parte, designa:

i. tutte le persone fisiche che hanno la nazionalità di tale Parte, e

ii. tutte le persone giuridiche, società di persone, associazioni ed altri enti costituiti in conformità alla legislazione in vigore in detta Parte.

Per ogni Parte che abbia formulato una dichiarazione a tal fine, i termini di cui sopra devono intendersi ai sensi delle definizioni contenute nell'Allegato C.

2. Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione ad opera di una Parte, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detta Parte relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

3. Le Parti notificano a uno dei Depositari qualsiasi modifica da apportare agli Allegati B e C. Tale modifica avrà effetto a partire dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento di tale notifica da parte del Depositario.

CAPITOLO III

FORME DI ASSISTENZA

Sezione I

Scambio di informazioni

Articolo 4

Disposizioni generali

1. Le parti si scambieranno le informazioni, in particolare quelle previste dalla presente Sezione, che appaiono rilevanti per:

a. procedere all'accertamento ed alla riscossione delle imposte, al recupero dei crediti tributari o alle relative misure di esecuzione, e

b. promuovere un'azione dinanzi ad un'autorità amministrativa o avviare procedimenti penali dinanzi ad un organo giurisdizionale.

Le informazioni che si presume non siano rilevanti a tal fine non possono formare oggetto di scambio ai sensi della presente Convenzione.

2. Una Parte può utilizzare le informazioni ottenute ai sensi della presente Convenzione come mezzo di prova dinanzi ad una giurisdizione penale solo previa autorizzazione della Parte che ha fornito dette informazioni. Tuttavia, due o più Parti possono, di comune accordo, rinunciare alla condizione dell'autorizzazione preliminare.

3. Ciascuna delle Parti può indicare, mediante una dichiarazione indirizzata ad uno dei Depositari, che, in conformità alla propria legislazione interna, le proprie autorità possono informare il proprio residente o nazionale prima di trasmettere le informazioni che lo riguardano ai sensi degli Articoli 5 e 7.

Articolo 5

Scambio di informazioni su richiesta

1. Su richiesta dello Stato richiedente, lo Stato richiesto fornisce allo Stato richiedente ogni informazione di cui all'Articolo 4 relativa ad una determinata persona o transazione.

2. Se le informazioni disponibili negli archivi fiscali dello Stato richiesto non consentono di dar seguito alla richiesta di informazioni, detto Stato adotta tutti i provvedimenti necessari al fine di fornire allo Stato richiedente le informazioni richieste.

Articolo 6

Scambio automatico di informazioni

Per talune categorie di casi ed in conformità alle procedure determinate di comune accordo, due o più Parti si scambiano automaticamente le informazioni di cui all'Articolo 4.

Articolo 7

Scambio spontaneo di informazioni

1. Una Parte comunica, senza richiesta preliminare, ad un'altra Parte le informazioni di cui è a conoscenza nelle seguenti situazioni:

   a. la prima Parte ha motivo di ritenere che nell'altra Parte possa verificarsi una riduzione o un'esenzione anomale d'imposta;

   b. un contribuente ottiene nella prima Parte una riduzione o un'esenzione d'imposta che comporterebbe un aumento di imposta o un assoggettamento ad imposta nell'altra Parte;

c. le operazioni tra un contribuente di una Parte ed un contribuente di un'altra Parte avvengono tramite uno o più Paesi in modo tale che ne possa risultare una riduzione d'imposta nell'uno o nell'altro Paese o in entrambi;

d. una Parte ha motivo di ritenere che possa risultare una riduzione d'imposta da trasferimenti fittizi di utili nell'ambito di gruppi di imprese;

e. quando, in seguito ad informazioni comunicate ad una Parte da un'altra Parte, la prima Parte abbia raccolto informazioni utili ai fini dell'accertamento degli obblighi tributari nell'altra Parte.

2. Ciascuna Parte adotta i provvedimenti ed attua le procedure necessari affinché le informazioni di cui al paragrafo 1 possano essere acquisite ai fini della trasmissione all'altra Parte.

Articolo 8

Verifiche fiscali simultanee

1. Su richiesta di una delle Parti, due o più Parti si consultano al fine di determinare i casi e le procedure relativi alle verifiche fiscali simultanee. Ciascuna Parte decide se partecipare o meno ad una determinata verifica fiscale.

2. Ai fini della presente Convenzione, per verifica fiscale simultanea si intende un accordo tra due o più Parti al fine di verificare, simultaneamente, ciascuna sul proprio territorio, la situazione fiscale di una o più persone con interessi comuni o collegati, al fine di scambiare le informazioni utili in tal modo ottenute.

Articolo 9

Verifiche fiscali all'estero

1. Su richiesta dell'autorità competente dello Stato richiedente, l'autorità competente dello Stato richiesto può autorizzare rappresentanti dell'autorità competente dello Stato richiedente ad assistere alla fase pertinente di una verifica fiscale nello Stato richiesto.

2. Se la richiesta è accettata, l'autorità competente dello Stato richiesto comunica al più presto all'autorità competente dello Stato richiedente la data ed il luogo della verifica, l'autorità o il funzionario incaricato di effettuare detta verifica, nonché le procedure e le condizioni stabilite dallo Stato richiesto per lo svolgimento di tale verifica. Ogni decisione relativa allo svolgimento della verifica fiscale è adottata dallo Stato richiesto.

3. Una Parte può informare uno dei Depositari circa la sua intenzione di non accettare, in linea generale, le richieste di cui al paragrafo 1. Tale dichiarazione può essere fatta o ritirata in qualsiasi momento.

Articolo 10

Informazioni contraddittorie

Se una Parte riceve dall'altra Parte informazioni sulla situazione fiscale di una persona che le sembrano contraddittorie con quelle di cui dispone, essa ne informa la Parte che ha fornito le informazioni.

Sezione II

Assistenza al recupero

Articolo 11

Recupero dei crediti tributari

1. Su richiesta dello Stato richiedente, lo Stato richiesto adotta, fatte salve le disposizioni degli Articoli 14 e 15, le misure necessarie al recupero dei crediti tributari nel primo Stato, come se si trattasse di crediti tributari propri.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano soltanto ai crediti tributari che formano oggetto di un titolo che ne consente il recupero nello Stato richiedente e che non sono contestati, a meno che le Parti interessate non abbiano convenuto diversamente.

   Tuttavia, se il credito è vantato nei confronti di una persona che non è residente dello Stato richiedente, il paragrafo 1 si applica soltanto laddove il credito non possa più essere contestato, a meno che le parti interessate non abbiano convenuto diversamente.

3. L'obbligo di fornire assistenza ai fini del recupero dei crediti tributari relativi ad una persona deceduta o al suo patrimonio ereditario è limitato al valore del patrimonio ereditario o dei beni ricevuti da ciascuno dei beneficiari della successione, a seconda se il credito debba essere recuperato sul patrimonio ereditario o presso i beneficiari di quest'ultimo.

Articolo 12

Provvedimenti cautelari

Su richiesta dello Stato richiedente, lo Stato richiesto adotta i provvedimenti cautelari ai fini dei recupero di un ammontare d'imposta, anche se il credito è contestato o non è ancora oggetto di titolo esecutivo.

Articolo 13

Documenti a corredo della richiesta

1. La richiesta di assistenza amministrativa di cui alla presente Sezione deve essere corredata da:

   a. una dichiarazione attestante che il credito d'imposta concerne un'imposta prevista dalla presente Convenzione e che, in caso di recupero, detto credito non è o non può essere contestato, fatto salvo il paragrafo 2 dell'Articolo 11,

   b. una copia ufficiale del titolo che consente l'esecuzione nello Stato richiedente, e

   c. ogni altro documento necessario al recupero o ai provvedimenti cautelari.

2. Il titolo che consente l'esecuzione nello Stato richiedente è, se del caso ed in conformità alle disposizioni in vigore nello Stato richiesto, accettato, riconosciuto, integrato o sostituito nel minor tempo possibile dalla data di ricevimento della richiesta di assistenza, da un titolo che consenta l'esecuzione nello Stato richiesto.

Articolo 14

Termini

1. Le questioni relative al termine oltre il quale il credito tributario non è esigibile sono disciplinate dalla legislazione dello Stato richiedente. La richiesta di assistenza deve contenere precise informazioni in merito a tale termine

2. Gli atti di recupero compiuti dallo Stato richiesto a seguito di una richiesta di assistenza e che, secondo la legislazione di detto Stato, avrebbero l'effetto di sospendere o interrompere il termine di cui al paragrafo 1, hanno anche lo stesso effetto per quanto riguarda la legislazione dello Stato richiedente. Lo Stato richiesto informa lo Stato richiedente in merito a tali atti.

3. In ogni caso, lo Stato richiesto non è tenuto a dar seguito ad una richiesta di assistenza presentata dopo un periodo di 15 anni a decorrere dalla data del titolo esecutivo originario.

Articolo 15

Privilegi

Il credito tributario per il cui recupero viene fornita l'assistenza non gode nello Stato richiesto di nessun privilegio concesso in via straordinaria ai crediti tributari di detto Stato, anche se la procedura di recupero utilizzata è quella che detto Stato applica ai propri crediti tributari.

Articolo 16

Dilazione dei pagamenti

Se la sua legislazione o prassi amministrativa lo consente in circostanze analoghe, lo Stato richiesto può concedere una dilazione dei pagamenti ovvero un pagamento rateale, ma deve preliminarmente informarne lo Stato richiedente.

Sezione III

Notifica di documenti

Articolo 17

Notifica di documenti

1. Su richiesta dello Stato richiedente, lo Stato richiesto notifica al destinatario i documenti, compresi quelli relativi a decisioni giudiziarie, emanati dallo Stato richiedente e concernenti un'imposta prevista dalla presente Convenzione.

2. Lo Stato richiesto procede alla notifica dei documenti:

   a. secondo le forme stabilite dalla propria legislazione interna per la notifica di documenti di natura identica o analoga;

   b. per quanto possibile, secondo le particolari forme richieste dallo Stato richiedente, o le forme più simili a queste ultime previste dalla propria legislazione.

3. Una Parte può notificare direttamente per posta i documenti ad una persona che si trova nel territorio di un'altra Parte.

4. Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata nel senso di annullare una notifica di documenti effettuata da una Parte in conformità alla propria legislazione.

5. Quando un documento è notificato ai sensi del presente Articolo, non è necessaria la sua traduzione. Tuttavia, qualora sia accertato che il destinatario non comprende la lingua in cui è stato redatto il documento, lo Stato richiesto lo farà tradurre o ne farà redigere un sunto nella sua lingua ufficiale o in una delle sue lingue ufficiali. In alternativa, può richiedere allo Stato richiedente che il documento sia tradotto o accompagnato da un sunto in una delle lingue ufficiali dello Stato richiesto, del Consiglio d'Europa o dell'OCSE.

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTE LE FORME DI ASSISTENZA

Articolo 18

Informazioni fornite dallo Stato richiedente

1. Una richiesta di assistenza deve indicare, se del caso:

   a. l'autorità o l'organo che ha avviato la richiesta presentata dall'autorità competente;

   b. il nome, l'indirizzo ed ogni altro dettaglio che consentono l'identificazione della persona riguardo alla quale è presentata la richiesta;

   c. nel caso di una richiesta di informazioni, la forma in cui lo Stato richiedente auspica di ricevere le informazioni in relazione alle proprie esigenze;

   d. nel caso di una richiesta di assistenza ai fini del recupero o dei provvedimenti cautelari, la natura del credito tributario, gli elementi costitutivi di detto credito ed i beni sui quali il credito può essere recuperato;

   e. nel caso di una richiesta di notifica di documenti, la natura e l'oggetto del documento da notificare;

   f. se la richiesta è conforme alla legislazione ed alla prassi amministrativa dello Stato richiedente e se essa è giustificata alla luce dei requisiti dell'Articolo 19.

2. Lo Stato richiedente comunica allo Stato richiesto ogni altra informazione concernente la richiesta di assistenza non appena ne viene a conoscenza.

Articolo 19

Possibilità di rifiuto di una richiesta

Lo Stato richiesto non è tenuto a dar seguito ad una richiesta se lo Stato richiedente non abbia fatto ricorso a tutti i mezzi di cui dispone sul proprio territorio, tranne nel caso in cui il ricorso a tali mezzi comporti difficoltà sproporzionate.

Articolo 20

Risposta alla richiesta di assistenza

1. Se viene dato seguito alla richiesta di assistenza, lo Stato richiesto informa al più presto lo Stato richiedente circa i provvedimenti adottati ed il risultato dell'assistenza.

2. Se la richiesta è respinta, lo Stato richiesto ne informa lo Stato richiedente al più presto, indicando i motivi del rigetto.

3. In relazione ad una richiesta di informazioni, se lo Stato richiedente ha precisato la forma in cui auspica ricevere le informazioni e lo Stato richiesto è in grado di farlo, quest'ultimo fornisce le informazioni nella forma richiesta.

Articolo 21

Tutela dei soggetti e limiti dell'obbligo di assistenza

1. Nessuna disposizione della presente Convenzione può limitare i diritti e le garanzie concessi ai soggetti dalla legislazione o dalla prassi amministrativa dello Stato richiesto.

2. Salvo per quanto concerne l'Articolo 14, le disposizioni della presente Convenzione non possono essere interpretate nel senso di imporre allo Stato richiesto l'obbligo:

   a. di adottare provvedimenti in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa, o a quelle dello Stato richiedente;
   b. di adottare provvedimenti che ritiene contrari all'ordine pubblico o ai suoi interessi fondamentali;
   c. di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria prassi amministrativa o di quelle dello Stato richiedente;
   d. di fornire informazioni che rivelerebbero un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale, oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico o ai suoi interessi fondamentali;
   e. di fornire assistenza amministrativa se e nella misura in cui ritiene che l'imposizione dello Stato richiedente sia contraria ai principi di imposizione generalmente ammessi o alle disposizioni di una Convenzione per evitare le doppie imposizioni o di ogni altra Convenzione conclusa dallo Stato richiesto con lo Stato richiedente.
   f. di fornire assistenza laddove l'applicazione della presente Convenzione dia luogo ad una discriminazione tra un nazionale dello Stato richiesto e i nazionali dello Stato richiedente che si trovano nella stessa situazione.

Articolo 22

Segretezza

1. Le informazioni ottenute da una Parte in applicazione della presente Convenzione saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detta Parte o in base alle condizioni di segretezza previste nella Parte che ha fornito le informazioni, qualora tali condizioni siano più restrittive.

2. In ogni caso, tali informazioni saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi l'autorità giudiziaria e gli organi amministrativi o di sorveglianza) incaricate dell'accertamento, della riscossione o del recupero delle imposte di detta Parte, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi relative a tali

imposte. Soltanto le persone od autorità sopracitate possono utilizzare tali informazioni e ciò unicamente per i fini sopra indicati. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, essi potranno rivelarne il contenuto nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi relativi a tali imposte, dietro autorizzazione preliminare dell'autorità competente della Parte che ha fornito le informazioni. Tuttavia, due o più Parti possono di comune accordo rinunciare alla condizione dell'autorizzazione preliminare.

3. Se una Parte ha formulato una riserva prevista dal punto (a) del paragrafo 1 dell'Articolo 30, ogni altra Parte che ottiene le informazioni da detta Parte non può utilizzarle ai fini di un'imposta inclusa in una categoria che ha formato oggetto di riserva. Analogamente, la Parte che ha formulato la riserva non può utilizzare le informazioni ottenute in base alla presente Convenzione ai fini di un'imposta inclusa in una categoria oggetto di riserva.

4. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3, le informazioni ricevute da una Parte possono essere utilizzate per altri fini quando l'uso di tali informazioni per tali altri fini è possibile secondo la legislazione della Parte che fornisce le informazioni, e l'autorità competente di detta Parte autorizza tale uso. Le informazioni fornite da una Parte ad un'altra Parte possono essere trasmesse da quest'ultima ad una terza Parte, dietro autorizzazione preliminare dell'autorità competente della prima Parte.

Articolo 23

Procedimenti

1. I procedimenti relativi a misure adottate in forza della presente Convenzione dallo Stato richiesto devono essere avviati esclusivamente dinanzi all'organo competente di detto Stato.

2. I procedimenti relativi a misure adottate dallo Stato richiedente in forza della presente Convenzione, in particolare quelle che, in materia di recupero, concernono l'esistenza o l'ammontare del credito d'imposta o il titolo che ne consente l'esecuzione, sono avviati esclusivamente dinanzi all'organo competente di detto Stato. Qualora tali procedimenti siano avviati, lo Stato richiedente ne informa lo Stato richiesto e quest'ultimo sospende la procedura in attesa della decisione dell'organo adito.

   Tuttavia, se è richiesto dallo Stato richiedente, lo Stato richiesto adotta provvedimenti cautelari per garantire il recupero. Inoltre lo Stato richiesto può anche essere informato di tali procedimenti da qualsiasi persona interessata. Al momento in cui riceve l'informazione, lo Stato richiesto consulta, se del caso, lo Stato richiedente al riguardo.

3. Non appena è stata pronunciata una decisione definitiva riguardo al procedimento avviato, lo Stato richiesto o lo Stato richiedente, a seconda dei casi, notifica all'altro Stato la decisione adottata ed i suoi effetti sulla richiesta di assistenza.

CAPITOLO V

DISPOSIZIONI SPECIALI

Articolo 24

Attuazione della Convenzione

1. Le Parti comunicano tra di loro ai fini dell'attuazione della presente Convenzione tramite le rispettive autorità competenti. Queste ultime possono a tal fine comunicare direttamente tra di loro ed autorizzare autorità subordinate ad agire per loro conto. Le autorità competenti di due o più Parti possono stabilire di comune accordo le modalità di applicazione della Convenzione.

2. Quando lo Stato richiesto ritiene che l'applicazione della presente Convenzione in un caso particolare potrebbe avere conseguenze gravi ed indesiderabili, le autorità competenti dello Stato richiesto e dello Stato richiedente si consulteranno e faranno del loro meglio per risolvere la situazione per via di amichevole composizione.

3. Un organo di coordinamento composto da rappresentati delle autorità competenti delle Parti vigila, sotto l'egida dell'OCSE, sull'attuazione e sugli sviluppi della presente Convenzione. A tal fine, l'organo di coordinamento raccomanda ogni azione che possa contribuire alla realizzazione degli obiettivi generali della Convenzione. In particolare, esso costituisce il foro per lo studio di nuovi metodi e procedure volte ad accrescere la cooperazione internazionale in materia fiscale e, se del caso, raccomanda revisioni o modifiche della Convenzione. Gli Stati che hanno firmato la Convenzione, ma non l'hanno ancora ratificata, accettata o approvata, potranno farsi rappresentare nelle riunioni dell'organo di coordinamento a titolo di osservatori.

4. Ogni Parte può invitare l'organo di coordinamento ad esprimere pareri sull'interpretazione delle disposizioni della Convenzione.

5. Qualora sorgano difficoltà o dubbi tra due o più Parti in merito all'attuazione o all'interpretazione della Convenzione, le autorità competenti di tali Parti faranno del loro meglio per risolvere la questione per via di amichevole composizione. L'accordo raggiunto è comunicato all'organo di coordinamento.

6. Il Segretario Generale dell'OCSE trasmette alle Parti ed agli Stati firmatari della Convenzione che non l'hanno ancora ratificata, accettata o approvata, i pareri espressi dall'organo di coordinamento ai sensi delle disposizioni del paragrafo 4 di cui sopra, nonché le intese comuni raggiunte ai sensi dei paragrafo 5 di cui sopra.

Articolo 25

Lingue

Le richieste di assistenza e le relative risposte sono redatte in una delle lingue ufficiali dell'OCSE o del Consiglio d'Europa o in ogni altra lingua convenuta bilateralmente tra gli Stati contraenti interessati.

Articolo 26

Spese

A meno che non sia altrimenti convenuto a livello bilaterale dalle Parti interessate:

a. le spese ordinarie sostenute per fornire l'assistenza sono a carico dello Stato richiesto;
b. le spese straordinarie sostenute per fornire l'assistenza sono a carico dello Stato richiedente.

CAPITOLO VI

Disposizioni finali

Articolo 27

Altri accordi o intese internazionali

1. Le possibilità di assistenza previste dalla presente Convenzione non si limitano a, né sono limitate da quelle contenute in accordi o altre intese internazionali esistenti o futuri tra le Parti interessate, o da altri strumenti relativi alla cooperazione in materia fiscale.

2. Nonostante le disposizioni della presente Convenzione, le Parti che sono membri della Comunità Economica Europea applicano nelle loro reciproche relazioni le regole comuni in vigore nella Comunità stessa.

Articolo 28

Firma ed entrata in vigore della Convenzione

1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa e dei Paesi membri dell'OCSE. Essa è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso uno dei Depositari.

2. La Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data in cui cinque Stati avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla Convenzione, conformemente alle disposizioni del paragrafo 1.

3. Per ogni Stato membro del Consiglio d'Europa o paese membro dell'OCSE che esprima in seguito il suo consenso ad essere vincolato dalla Convenzione, quest'ultima entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Articolo 29

Applicazione territoriale della Convenzione

1. Al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, ciascuno Stato può designare il territorio o i territori cui si applicherà la presente Convenzione.

2. Ogni Stato può, in qualsiasi altro successivo momento, mediante una dichiarazione indirizzata ad uno dei Depositari, estendere l'applicazione della presente Convenzione ad ogni altro territorio designato nella dichiarazione. La Convenzione entrerà in vigore nei confronti di detto territorio, il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di ricezione della dichiarazione da parte del Depositario.

3. Ogni dichiarazione effettuata ai sensi di uno dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata, per quanto concerne qualsiasi territorio designato in detta dichiarazione, per mezzo di una notifica indirizzata ad uno dei Depositari. Il ritiro avrà effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte del Depositario.

Articolo 30

Riserve

1. Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, dichiarare che si riserva il diritto:

a. di non concedere qualsivoglia forma di assistenza per le imposte delle altri Parti che rientrano in una qualsiasi delle categorie enumerate all'Articolo 2, paragrafo 1, capoverso (b), a patto che tale Parte non abbia incluso nell'Annesso A della Convenzione nessuna delle sue proprie imposte che rientrano in questa categoria;

b. di non concedere assistenza in materia di recupero di crediti fiscali o di recupero di multe amministrative sia per tutte le imposte, sia unicamente per le imposte appartenenti ad una o più categorie enumerate all'Articolo 2, paragrafo 1;

c. di non concedere assistenza in relazione a crediti fiscali già esistenti alla data di entrata in vigore della Convenzione per questo Stato, oppure, se una riserva è già stata formulata in forza del capoverso (a) o (b) di cui sopra, alla data del ritiro di tale riserva relativamente alle imposte della categoria in questione;

d. di non concedere assistenza in materia di notifica di documenti, sia per tutte le imposte, sia unicamente per le imposte di una o più delle categorie enumerate all'Articolo 2, paragrafo 1;

e. di non accettare le notifiche a mezzo posta previste all'Articolo 17, paragrafo 3.

2. Nessuna altra riserva è ammessa.

3. Ogni Parte può, dopo l'entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti, formulare una o più delle riserve di cui al paragrafo 1, di cui non si era avvalsa al momento della ratifica, accettazione o approvazione. Tali riserve entreranno in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data di ricezione della riserva da parte di uno dei Depositari.

4. Ogni Parte che ha formulato una riserva ai sensi dei paragrafi 1 e 3, può ritirarla in tutto o in parte indirizzando una notifica ad uno dei Depositari. Il ritiro avrà effetto alla data di ricezione della notifica da parte del Depositario.

5. La Parte che ha formulato una riserva relativamente ad una norma della presente Convenzione non può esigere da un'altra Parte l'applicazione di detta norma; tuttavia, se la riserva è parziale, essa può pretendere che tale disposizione sia applicata nella misura in cui essa l'ha accettata.

Articolo 31

Denuncia

1. Ogni Parte può, in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione indirizzando una notifica ad uno dei Depositari.

2. La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte del Depositario.

3. La Parte che denuncia la presente Convenzione rimane vincolata dall'Articolo 22 fintanto che conserva in suo possesso informazioni, documenti o altre notizie ottenute in applicazione della Convenzione.

Articolo 32

Depositari e loro funzioni

1. Il Depositario presso il quale è compiuto un atto, una notifica o una comunicazione, notifica agli Stati membri dei Consiglio d'Europa ed ai Paesi membri dell'OCSE:

   a. ogni firma;

   b. il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione;

   c. ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione conformemente alle disposizioni degli Articoli 28 e 29;

   d. ogni dichiarazione formulata in applicazione delle disposizioni del paragrafo 3 dell'Articolo 4 o del paragrafo 3 dell'Articolo 9 ed il ritiro di tali dichiarazioni;

   e. ogni riserva formulata in applicazione delle disposizioni dell'Articolo 30 ed il ritiro di ogni riserva effettuato in applicazione delle disposizioni del paragrafo 4 dell'Articolo 30;

   f. ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 3 o 4 dell'Articolo 2, del paragrafo 3 dell'Articolo 3, dell'Articolo 29 o del paragrafo 1 dell'Articolo 31.

2. Il Depositario che riceve una comunicazione o che effettua una notifica in conformità al paragrafo 1, ne informa immediatamente l'altro Depositario.

In fede di che i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Strasburgo, il 25 gennaio 1988, in inglese e francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in due esemplari di cui uno sarà depositato nell'archivio del Consiglio d'Europa e l'altro nell'archivio dell'OCSE. I Segretari Generali del Consiglio d'Europa e dell'OCSE ne trasmetteranno copia autenticata a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa e dei Paesi membri dell'OCSE.

Traduzione a cura M.E.F. – D.P.F. – U.R.I.

ALLEGATO A

IMPOSTE CUI SI APPLICA LA CONVENZIONE

(Articolo 2, paragrafo 2 della Convenzione)

ALLEGATO B

AUTORITÀ COMPETENTI

(Articolo 3, paragrafo 1 (d) della Convenzione)

ALLEGATO C

DEFINIZIONE DEL TERMINE "CITTADINO" AI FINI DELLA CONVENZIONE

(Articolo 3, paragrafo 1 (e) della Convenzione)